

ALLEGATO B**DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) - Ai sensi dell'Art. 26 D. Lgs. 81/2008**

OGGETTO DEL SERVIZIO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – Periodo Set. 2016- Dic- 2019

Premessa

Il presente documento ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 09/04/2008, ha lo scopo di valutare le interferenze, e non i rischi legati alle singole attività o lavorazioni, che si possono verificare nell'affidamento di lavorazioni ad aziende appaltatrici e/o lavoratori autonomi. Nel seguito del presente documento vengono definite le misure da adottare per eliminare o dove non possibile ridurre al minimo tali interferenze, ed i relativi costi per la sicurezza, da inserire nel contratto di appalto.

Sono presenti, infatti, per ogni interferenza temporale prevista delle schede nelle quali vengono individuate le attività interferenti, le aziende appaltatrici e/o i lavoratori autonomi che eseguono le attività interferenti, la data di inizio e fine della interferenza e la relativa durata, la compatibilità delle attività interferenti e le misure tecnico-organizzative da adottare al fine di eliminare o dove non possibile ridurre al minimo i rischi correlati alle interferenze.

Sono rischi interferenti:

- a) quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte, nella stessa area o aree adiacenti, ad opera di appaltatori diversi;
- b) quelli immessi, dalle attività dell'appaltatore, nel luogo di lavoro in cui sono presenti lavoratori del datore di lavoro committente;
- c) quelli esistenti nel luogo di lavoro del datore di lavoro committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, o derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore.

Il datore di lavoro committente e il datore di lavoro della ditta appaltatrice devono informare i propri lavoratori esposti a rischi interferenti sui contenuti del DUVRI e sulle misure di emergenza, adottate nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto.

Il DUVRI deve essere aggiornato in relazione all'evoluzione delle attività lavorative che comportano rischi interferenti e alle eventuali modifiche intervenute, valutando a tal fine le proposte delle imprese appaltatrici dirette al miglioramento della sicurezza.

Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno

L'Articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) del D.Lgs. 81/08 al comma 2 spiega che, i datori di lavoro dell'azienda committente (per lavori da eseguirsi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima), dell'impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Per adempiere a tali prescrizioni, Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Dati generali stazione appaltante

Ragione Sociale	COMUNE DI MIAGLIANO		
Sede legale	Piazza Martiri Libertà n. 3 - 13816 Miagliano (BI)		
Legale rapp. e/o titolare	MOGNAZ Alessandro Sindaco pro-tempore		
Codice Fiscale:	81002150027		
Partita I.V.A.:	00373450022		
ISCRIZIONE CCIAA:	non pertinente		
CCNL applicato	Comparto delle Regioni e autonomie locali		
TELEFONO:	0152476035	TELEFAX:	0152476707
E-MAIL:	E-mail: miagliano@ptb.provincia.biella.it PEC :miagliano@pec.ptbiellese.it		

Alle aziende appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, inoltre, verranno richieste informazioni relative alla attività specifica finalizzate alla elaborazione del presente documento ed alla promozione della cooperazione e coordinamento. In particolare rappresentano informazioni utili alla elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze ed alla attività di cooperazione e coordinamento a cui hanno l'obbligo di partecipare anche i datori di lavoro delle aziende appaltatrici ed i lavoratori autonomi:

- l'elenco dei lavoratori impiegati nelle attività previste in appalto (nominativo, mansione e qualsiasi altra informazione possa essere utile per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i soggetti impiegati)
- l'elenco delle sostanze, prodotti e preparati da utilizzare;
- la descrizione dei rischi specifici relativi alla attività (rumore, vibrazioni, possibile propagazione negli ambienti di lavoro di prodotti chimici, etc.);

Le aziende appaltatrici ed i lavoratori autonomi, verranno adeguatamente coordinate ed informate dal Datore di lavoro Committente attraverso riunioni di coordinamento prima e durante l'esecuzione delle opere. Durante tali riunioni, alle quali presiederanno il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'azienda committente, i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende appaltatrici, i lavoratori autonomi, verranno discussi il presente documento unico di valutazione del rischio, le procedure organizzative e le misure da adottare per eliminare i rischi conseguenti alle interferenze, nonché i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le aziende ed i lavori autonomi sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività previste in appalto (art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81 09/04/2008).

Durante l'esecuzione delle opere, le aziende appaltatrici ed i lavori autonomi avranno l'obbligo di attuare le misure di sicurezza previste e di informare preventivamente ed in tempi utili ad adottare le necessarie misure di cooperazione e coordinamento, il datore di lavoro committente, qualora sopraggiungessero esigenze di qualsiasi natura tali da rendere necessarie modifiche al presente documento ed alle misure di cooperazione e coordinamento già in atto. Non dovranno, per nessun motivo, essere eseguite attività da parte di aziende appaltatrici e lavoratori autonomi non segnalate ed autorizzate dal datore di lavoro committente o per le quali il datore di lavoro non dispone di tutte le informazioni utili alla cooperazione e coordinamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81 09/04/2008, che sancisce il principio della cooperazione e del coordinamento per le aziende committenti e per le aziende ed i lavoratori autonomi appaltatori.

Le aziende appaltatrici dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito alle misure e procedure di prevenzione e protezione discusse durante le riunioni di coordinamento e presenti nei documenti di sicurezza.

Precisazioni:

1. ogni sostituzione o variazione del personale dovrà essere preventivamente autorizzata e dovrà dare luogo all'aggiornamento di quanto sopra;
2. per i lavoratori per i quali sia prevista dalle disposizioni di legge la sorveglianza sanitaria, l'appaltatore/prestatore d'opera dichiara che sono stati e saranno, con la periodicità prevista dalle rispettive disposizioni di legge, sottoposti a visita medica con conseguente parere favorevole di idoneità allo svolgimento della mansione;

Ai sensi del medesimo articolo, il datore di lavoro Committente:

- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

IMPIANTI	<p>IMPIANTI ELETTRICI – presente dichiarazione di conformità. QUADRI ELETTRICI Il quadro elettrico generale è posto al piano terra, occorre migliorare la segnalazione di riferimento, in particolare quella relativa al pericolo di corto circuito e di divieto di utilizzare acqua in caso di incendio. IMPIANTI DI MESSA A TERRA. Manca la verifica di un ente autorizzato. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO: in corso di aggiornamento con i lavori di sostituzione della caldaia con nuova caldaia a gas</p>
ELENCO DELLE MACCHINE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI DI TRASPORTO A.S.A	Non sono al momento previste attrezzature.
ADDETTI AL SERVIZIO MENSA/ PERSONALE NON ADDETTO	<p>_ contatto con superfici ad alta temperatura (ustione), _ lesioni derivanti da sforzi fisici (sollevamento, spostamento di carichi, ecc.).</p>
Interferenza	Porre la massima attenzione durante gli spostamenti da un locale all'altro della struttura, specialmente durante la movimentazione dei pasti (pentole e/o contenitori caldi; verificare che il percorso da seguire sia libero da eventuali attrezzature (giochi, materiali da cancelleria, etc.) utilizzati dalle insegnanti e/o da alunni presenti.
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO: MATERIALI COMBUSTIBILI	<p>_ non sono stoccati vernici e solventi, _ non sono stoccati adesivi infiammabili, _ non sono stoccati materiali plastici, _ è presente una cospicua quantità di materiale combustibile di classe A, distribuito in tutto il fabbricato, costituito da arredi e materiale didattico; _ vi è un locale centrale termica dove è installata una caldaia alimentata a gasolio è in corso la sostituzione che prevede una nuova caldaia a gas che sarà < ai 116 Kw;</p>
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO: SORGENTI DI INNESCO	<p>_ non vi è presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, _ non vi è presenza di sorgenti di calore causate da attriti, _ non vi è presenza di fiamme libere, _ vi è presenza di materiale alimentato elettricamente: videotermini, stampanti, fotocopiatrici,</p>
IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE A RISCHI DI INCENDIO	<p>_ i lavoratori, _ gli alunni _ i visitatori esterni, _ i fornitori.</p>
ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO	<p>_ presenza di impianti elettrici realizzati in conformità alla normativa vigente; _ presenza di messa a terra degli impianti e di impianti contro le scariche atmosferiche; _ rispetto delle misure di sicurezza; _ informazione e formazione dei lavoratori. - piano di emergenza; - aggiornamento della centrale termica; - sono esposte planimetrie dell'edificio con indicate schede identificative delle vie di esodo e presidi antincendio con indicazioni delle procedure essenziali; - sono presenti idonei presidi antincendio che vengono periodicamente verificati e sostituito con ditta qualificata preposta;</p> <p><u>Utilizzo di fonti di calore</u> Non introdurre, se non autorizzati, fonti di calore all'interno della struttura scolastica; se autorizzati tenere presente che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori. 2. Speciali accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili. 3. Evitare la costituzione di deposito di materiali nel locale in cui sono installati quadri elettrici, generatori di calore. <p>Apparecchi individuali o portatili di riscaldamento: è vietato l'uso di apparecchi di</p>

SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO:	evitare spargimenti superflui di liquidi in zone di percorrenza e usare scarpe antiscivolo; porre attenzione ai pavimenti bagnati; intervenire prontamente per contenere l'eventuale sversamento di prodotti oleosi o che possano rendere scivolosa la pavimentazione.
Interferenze	Interdire l'area con apposita segnaletica e controllare durante le pulizie
RISCHI PER LA SALUTE – RUMORE	Controllo esposizione da effettuarsi ogni quattro anni misure del rumore non sono necessari rilievi fonometrici fonti di rumore uso di macchinari non rumorosi esposizione professionale bassa durata dell'esposizione il personale non è esposto a questa tipologia di rischio. personale esposto Nessuno presenza di lavoratori particolarmente sensibili al rumore valutazione del medico del lavoro presenza di dispositivi di protezione individuale non necessari interventi attuati :Informazione sorveglianza sanitaria come da protocollo medico.
RISCHI PER LA SALUTE – VIBRAZIONI	Non sono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni.
RISCHI PER LA SALUTE – AGENTI BIOLOGICI	utilizzo rischio potenziale di contatto con bambini per malattie
RISCHI PER LA SALUTE – VIDEOTERMINALI	non presente
RISCHI PER LA SALUTE – RISCHI GESTIONALI	E' stata effettuata opportuna informazione e formazione del personale, sui rischi specifici. Sono stipulati: - contratto di assistenza per la manutenzione ordinaria dei presidi antincendio a carico della stazione appaltante; - contratto di assistenza per la manutenzione degli impianti elettrici a carico della stazione appaltante; - e' presente un responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti di combustione e contratto di assistenza a carico della stazione appaltante; I rapporti con le società che svolgono lavori in appalto sono regolati in osservanza alle disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, relative alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi ed alla fornitura, agli stessi soggetti, delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare.

Misure integrative per la eliminazione o riduzione dai rischi da interferenze

A seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

- osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008 in tema di gestione della prevenzione e protezione;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'azienda appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;
- i lavoratori delle ditte appaltatrici devono essere distinguibili dalle altre persone presenti nelle strutture indossando tute da lavoro o camici riportanti indicazione relative alla univoca individuazione della ditta o eventualmente al tipo di servizio erogato;
- divieto di fumare durante le attività lavorative;
- divieto di portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Datore di Lavoro Committente;
- le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate;

Barriere architettoniche / presenza di ostacoli

L'attuazione degli interventi non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi comunali non assoggettati all'intervento.

Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.

Attrezzature e materiali dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo.

Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.

Accesso degli Automezzi

Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare in contatto durante le manovre che dovrà avvenire in presenza di un secondo operatore che controlla che non vi siano presenze interferenti.

Apparecchi elettrici, collegamenti alla rete elettrica, interventi sugli impianti elettrici

L'azienda non utilizza apparecchi elettrici. nel caso di utilizzo (previa autorizzazione) deve: utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE) ed in buono stato di conservazione; utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni .

E' ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti.

L'azienda deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della condotta che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

Ogni intervento sull'impiantistica deve essere comunicato ai competenti uffici tecnici (se l'intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1000 W si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica, in ogni caso ogni intervento sull'impiantistica deve essere comunicato ai competenti uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

Interruzione alla Fornitura di Energia Elettrica, Gas e Acqua.

Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/ climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con tutti i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

Depositi, Magazzini e Locali in genere

La destinazione a deposito e/o magazzino deve quindi essere preventivamente autorizzata e l'esecuzione dei lavori è subordinata al parere favorevole espresso dal Responsabile della sicurezza.

Uso di Prodotti Chimici

L'impiego di prodotti chimici da parte di Aziende appaltatrici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle Schede di Sicurezza e Schede Tecniche (Schede che dovranno essere presenti in situ) insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro e dei componenti Servizio Prevenzione e Protezione dell'azienda committente.

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'emergenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro/Direttore Direzione Committente dovrà immediatamente attivarsi convocando il Rappresentante presso la sede di svolgimento del lavoro (designato dall'Appaltatore o Fornitore), allertando il Servizio Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle Attività.

Verbale di Cooperazione e Coordinamento (e sopralluogo congiunto)

A seguito di questo scambio di informazioni per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto un "VERBALE DI COOPERAZIONE COORDINAMENTO e SOPRALLUOGO CONGIUNTO" tra il Responsabile dei lavori dell'azienda appaltante e il Datore di lavoro dell'azienda appaltatrice, presso la sede di svolgimento del lavoro.

OBBLIGHI

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

La ditta aggiudicataria deve, entro 30 giorni dall'inizio del servizio, dimostrare di aver redatto il documento di valutazione dei rischi come previsto dal D.Lgs. 81/2008, tenendolo a disposizione.

La ditta aggiudicataria deve porre in essere nei confronti dei dipendenti tutti i comportamenti dovuti, in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

La responsabilità, per quanto riguarda la sicurezza, per l'impiego di tutti i beni, attrezzi, attrezzature e di qualsiasi oggetto necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato da parte del personale in servizio presso la Casa di riposo è a carico della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria deve osservare e far osservare al personale tutte le disposizioni legislative, le norme interne, e i regolamenti vigenti all'interno delle aree del Comune dei quali verrà idoneamente informato.

La ditta aggiudicataria dovrà allegare alle fatture mensili copia conforme all'originale dei DM 10 e modelli F24 relativi al mese di riferimento unitamente all'attestazione che la ditta è in regola con quanto concerne la contribuzione previdenziale ed assistenziale dei dipendenti e soci lavoratori. In caso di mancata presentazione della documentazione suddetta non si procederà alla liquidazione delle fatture relative al mese di riferimento.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Validità e revisione del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha una validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il presente DUVRI è comunque suscettibile di eventuale integrazione per sopravvenuta valutazione di nuovi e non prevedibili rischi interferenziali nel corso dello svolgimento del servizio di refezione scolastica.

MIAGLIANO,

IL DATORE DI LAVORO DEL COMUNE DI MIAGLIANO :

IL DATORE DI LAVORO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA:

L'IMPRESA APPALTATRICE:

ANALISI COSTI DELLA SICUREZZA

CRITERI ADOTTATI PER LE ANALISI DEI COSTI

Manodopera

Il costo della manodopera a retribuzione oraria è quello della Provincia Desunto dal prezzario pubblicato dalla Camera di Commercio competente. La retribuzione e gli oneri incidenti sono desunte dalle pubblicazioni ufficiali.

Macchine e attrezzature.

Le macchine ed attrezzature vengono suddivise a seconda della loro durata tecnica, potendo così tener conto degli oneri di ammortamento e di anticipazione di capitale:

I prezzi dei DPI e delle attrezzature vengono dedotte dalle pubblicazioni ufficiali e dai prezzi di mercati correnti.

Durata 8 anni (96 mesi) sono comprese:

le opere provvisoriale ed i ponteggi metallici, i baraccamenti e box servizi di cantiere, le attrezzature tecniche e gli strumenti di misura, i silos, le tramogge ed i container, le attrezzature logistiche in genere, le tubazioni e quant'altro assimilabile.

Durata 6 anni (72 mesi) sono comprese:

le attrezzature elettriche, gli elettroventilatori, i compressori e pompe elettriche, il macchinario da officina, gli impianti di confezionamento malte, gli impianti di vagliatura, i motocompattori, i trattori, gli autocarri, le caldaie e quant'altro assimilabile.

Durata 4 anni (48 mesi) sono comprese:

le autovetture in genere, gli impianti di ventilazione, gli escavatori, le autobetoniere, le pale caricatori ed i carri piattaforma, le pompe per calcestruzzo e malte, i casseri metallici, le tubazioni ed accessori per l'acqua e l'aria compressa e quant'altro assimilabile.

Durata 3 anni (36 mesi) sono comprese:

Sono in genere comprese le attrezzature leggere relative alle opere provvisoriale, i contenitori mobili, gli elementi di impianti elettrici mobili o portatili e quant'altro assimilabile.

Le durate comunque possono variare a seconda del mezzo dell'attrezzatura o del DPI in alcuni casi non esiste riempimento o i mezzi sono considerati a perdere (tappi autoespandenti ecc.).

In alcuni casi il prezzo del mezzo viene inserito nell'apposita analisi come nolo tutto compreso al prezzo orario desunto sempre dal prezzario della Camera di Commercio di competenza per territorio.

Il coefficiente di utilizzo che ne deriva viene calcolato in funzione del costo base e in funzione della durata tecnica, permettono di considerare l'effettivo costo di utilizzo per appalto interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Tali coefficiente viene così quantificato: Costo del mezzo o dell'attrezzatura calcolato al 90% (si tiene conto di un valore residuo del 10% sul costo del nuovo) suddiviso per il numero di mensilità stimate di utilizzo e moltiplicate per il n. di mesi utilizzate nell'appalto oggetto del computo.

LEGENDA:

U.M. = unità di misura

QA%= percentuale quota di ammortamento

A = mesi di ammortamento

Q = costo mensile

PC = per cantiere

DC= durata contrattuale

COSTI DELLA SICUREZZA:

DESCRIZIONE	U.M.	quantita'	Prezzo	QA %	A mesi	Q	Mesi impiego	COSTO €
Aggiornamento periodico DVR (quota ipotetica complesso)	n	1,00	1.800,00	8,00	12,00	12,00	36,00	432,00
servizio sorveglianza sanitaria x lavoratore	n	2,00	105,00	8,00	12,00	1,40	36,00	50,40
Segnale avviso in polipropilene giallo (pav. Bagnato)	n	1,00	18,10	8,00	24,00	0,06	36,00	2,17
Segnale avviso in polipropilene giallo foro catena	n	2,00	37,60	50,00	36,00	1,04	36,00	37,60
catena plastica per interdizione kit. m. 5	n	1,00	8,95	50,00	24,00	0,19	36,00	6,71
Pacchetto di medicazione sul mezzo	n	1,00	65,00	8,00	60,00	0,09	36,00	3,12
Riunione di coordinamento	n	1,00	130,00	100,00	12,00	10,83	36,00	390,00
Corso di aggiornamento – addetto pronto soccorso	n	1,00	216,00	8,00	24,00	0,72	36,00	25,92
Corso di aggiornamento – addetto antincendio	n	1,00	250,00	8,00	36,00	0,56	36,00	20,00
Corso specifico per RSPP – per ogni rappresentante	n	1,00	380,00	8,00	60,00	0,51	36,00	18,24
Corso specifico per RSL – per ogni rappresentante	n	1,00	380,00	8,00	60,00	0,51	36,00	18,24
DPI: guanti usa e getta (conf 100 pz)	n	1,00	5,00	100,00	1,00	5,00	36,00	180,00
DPI: occhiali in policarbonato a protezione degli occhi	n	2,00	10,40	100,00	24,00	0,87	36,00	31,20
DPI: scarpe antidurciuolo tipo EN 7232/86	n	2,00	26,80	100,00	24,00	2,23	36,00	80,40
Totale COSTI €								1.296,00